

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 Obblighi del gestore delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, è tenuto a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore, il locatore turistico o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a versare comunque l'imposta in quanto responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 sono registrati nel sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno al quale si accede con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) nonché con la C.I.E. qualora attivata.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 Obblighi del gestore delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi</p> <p>1. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, è tenuto ad far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore, il locatore turistico o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a versare comunque l'imposta in quanto responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono registrare la propria struttura e inserire i dati richiesti nel sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno (Tourist-Tax). Dopo la validazione dei dati da parte dell'ufficio Imposta di Soggiorno, i gestori accederanno, per gli adempimenti previsti dal presente articolo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) nonché con la C.I.E. qualora attivata.</p> <p>La registrazione del gestore e dei dati della nuova struttura nel portale informatico comunale Tourist-Tax, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa e comunque entro la data di scadenza per la comunicazione e il riversamento trimestrale successivi all'inizio</p>

<p>2 bis. E' prevista una deroga agli obblighi del comma 2 del presente articolo per i soggetti gestori di portali telematici ai quali si applicheranno le modalità previste dagli atti convenzionali sottoscritti con il Comune .</p> <p>3. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici è tenuto a:</p> <p>a) richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta ed a rilasciare la relativa quietanza;</p> <p>b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in</p>	<p>attività. .</p> <p>L'omessa registrazione della struttura nel sistema informatico Tourist Tax da parte del gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per l'omesso accreditamento.</p> <p>La cessazione e tutte le variazioni relative al gestore e alla struttura stessa dovranno essere comunicate a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento.</p> <p>2bis INVARIATO</p> <p>3. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici è tenuto a:</p> <p>a) registrarsi inserendo i propri dati e quelli della struttura nel portale Tourist-tax del Comune di Verona come disciplinato dal comma 2 del presente articolo;</p> <p>b) richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta ed a rilasciare la relativa quietanza;</p> <p>c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in</p>
---	---

appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Verona, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici.

c) presentare al Comune, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, ed esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del presente Regolamento, il numero dei soggetti e dei pernottamenti con imposta ridotta, i dati catastali della struttura oltre ad eventuali ulteriori informazioni. La comunicazione periodica deve essere presentata telematicamente anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa. La presentazione della dichiarazione annuale cumulativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) non sostituisce l'obbligo della presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali nei termini previsti dal paragrafo precedente.

d) presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. Come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della

appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Verona, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici.

d) presentare al Comune, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, ed esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del presente Regolamento, il numero dei soggetti e dei pernottamenti con imposta ridotta, i dati catastali della struttura oltre ad eventuali ulteriori informazioni. La comunicazione periodica deve essere presentata telematicamente anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa. La presentazione della dichiarazione annuale cumulativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) non sostituisce l'obbligo della presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali nei termini previsti dal paragrafo precedente.

e) presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della

dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti dal paragrafo precedente.

4. I gestori delle strutture ricettive, i locatori turistici e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, le autocertificazioni delle esenzioni, i moduli compilati dagli ospiti che attestino di aver già corrisposto in altre strutture l'imposta, le copie delle quietanze dell'imposta di soggiorno riscossa e le ricevute dei versamenti effettuati al Comune.

5. Qualora l'imposta di soggiorno sia riscossa direttamente dagli intermediatori immobiliari e/o dai soggetti gestori di portali telematici, il titolare della struttura è tenuto, comunque, a dichiarare il numero dei pernottamenti unitamente al numero degli ospiti, che hanno prenotato e pagato il corrispettivo della struttura tramite portale telematico e/o intermediario di locazione. Tale rendicontazione dovrà essere distinta per singolo portale telematico e/o intermediario immobiliare.

ARTICOLO 9 Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981. Tali sanzioni amministrative con i relativi importi sono stabilite con apposita

dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti dal paragrafo precedente.

4. INVARIATO

5. INVARIATO

ARTICOLO 9 Sanzioni e interessi

1. INVARIATO

deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020.

3. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera d) del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 e ss.mm.ii.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 6 comma 3 lett. b) del presente Regolamento, ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica, al gestore della struttura ricettiva, al locatore turistico e al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 6 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica, al gestore della struttura ricettiva, al locatore turistico e al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, nei termini previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981.

5. INVARIATO

6. Per l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche nei termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/00, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981. Tale sanzione sarà irrogata per ciascuna comunicazione periodica trimestrale omessa.

6. INVARIATO

Per le strutture che non sono registrate nel sistema informatico touristax del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, sarà considerata omessa la comunicazione per il trimestre precedente l'accertamento.

7. Per la mancata registrazione nel sistema informatico del Comune di Verona a seguito dell'accertato esercizio abusivo dell'attività ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis

7. Per la mancata registrazione nel sistema informatico **Tourist-tax del Comune di Verona entro i termini previsti dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento,** a seguito dell'accertato ~~esercizio~~ **abusivo**

del Decreto Legislativo 267/2000, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981.

dell'attività ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981.

8. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici che ha ricevuto le sanzioni previste dai commi 6 e 7, è tenuto alla presentazione della comunicazione periodica trimestrale e al versamento dell'imposta di soggiorno evasa.

8. INVARIATO